

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N.20 DELL'ADUNANZA DEL 14 MAGGIO 2009

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere.

- Il Consigliere Di Tosto comunica che dal 6 al 9 maggio u.s. si è svolto, presso la città di Edimburgo (Scozia) il Campionato mondiale degli Avvocati rugbisti.

L'ottima selezione degli Avvocati romani, costituita dall'Unione Avvocati Rugbisti Romani, della quale è Presidente Mauro Capone, guidata dall'eccellente capitano Riccardo Lanza e dal vice capitano Andrea Rossi, ha ben figurato nella competizione classificandosi al terzo posto e sfiorando l'accesso alla finale per la conquista del titolo.

Durante la premiazione del torneo, che ha visto prevalere la compagine casalinga ovvero quella scozzese, le selezioni degli altri Paesi partecipanti hanno onorato la compagine degli Avvocati romani gridando a gran voce il nome della città di Roma e indicandola come sede della prossima edizione del Campionato mondiale degli Avvocati rugbisti.

Il Consigliere Di Tosto, pertanto, provvederà ad aggiornare il Consiglio sui contatti con le altre rappresentanze internazionali al fine di verificare la fattibilità dell'importante progetto di realizzare a Roma il prossimo Campionato mondiale degli Avvocati rugbisti.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Di Tosto per la comunicazione e attende l'aggiornamento sopra indicato al fine di verificare la fattività di organizzare il torneo a Roma.

- Il Consigliere Rossi comunica che sono pervenute numerose istanze di esonero dalla formazione continua da parte di Colleghe ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense e, anche, ai sensi del Regolamento attuativo del Consiglio. Propone, pertanto, che il Consiglio assuma il provvedimento che integralmente si trascrive.

“Il Consiglio

- Viste le domande presentate dagli Avvocati (omissis), con le quali le professioniste comunicano di trovarsi in stato interessante o che hanno partorito nel corso dell'anno 2008/2009;
- Visto l'art. 5 comma 2 lett. a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- Visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- Ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare le professioniste richiedenti dagli obblighi formativi professionali sino al 31 dicembre 2009.”

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Rossi comunica che è pervenuto dall'Ordine degli Avvocati di Perugia un invito ad effettuare una selezione per Giovani Avvocati, al di sotto dei 35 anni, che parlino correntemente la lingua francese al fine di offrire loro uno stage di un mese a Parigi, nell'ambito del quale potranno seguire la locale Scuola di Formazione e frequentare uno studio professionale selezionato dall'Ordine parigino.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio approva e dà mandato al Consigliere Rossi a promuovere l'iniziativa e a selezionare i curricula.

- Il Presidente Cassiani comunica che da più parti gli è stato rappresentato che molti difensori d'ufficio in realtà non si presentano in udienza ma nominano altri in sostituzione con evidenti ricadute negative sulla qualità del servizio e sulla sua effettività. Propone di chiedere alla Camera Penale e all'A.N.F. i nominativi dei Colleghi che con maggior frequenza si fanno sostituire.

Il Consiglio approva e delega i Consiglieri Ierardi e Gianzi.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Ordine degli Avvocati di Genova, pervenuta in data 6 maggio 2009, con la quale trasmette la delibera assunta il 22 aprile 2009 relativa alla proposta di devolvere ai Notai e ai Dottori Commercialisti le competenze in materia di separazione, divorzio e tutela degli incapaci.

Il Consiglio delega il Presidente Cassiani ad assumere le opportune iniziative volte a contrastare l'inaccettabile iniziativa.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione del Dott. Giuseppe Di Braccio del Foro de L'Aquila, pervenuta in data 6 maggio 2009, con la quale offre la propria disponibilità a collaborare presso studi legali romani preferibilmente specializzati in diritto del lavoro.

Il Consiglio delibera che ciascun Consigliere si adoperi per realizzare la richiesta del Collega de L'Aquila.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Prof. Ing. Domenico Ricciardi, Coordinatore della Conferenza Ordini e Collegi Professionali Regione Lazio, pervenuta in data 8 aprile 2009, con la quale comunica che l'Area Tecnica della Conferenza sta raccogliendo professionisti volontari disposti a collaborare con le Autorità e gli Ordini de L'Aquila.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani esprime dolore alle famiglie dei Colleghi Salineri e Terracciano, assassinati nel loro studio di Ladispoli.

Propone di manifestare questo sentimento inviando un telegramma ed, eventualmente, con un necrologio.

Il Consiglio si associa alla manifestazione di cordoglio e accoglie la proposta del Presidente Cassiani.

- Il Presidente Cassiani comunica che ha inviato al Consigliere Margherita Gerunda, Procuratore della Repubblica di Frosinone, un telegramma per porgerle l'augurio di pronta guarigione.

Il Consiglio si unisce nell'esprimere solidarietà.

- Il Presidente Cassiani riferisce sul convegno organizzato dal Consigliere Murra su "Procedimento amministrativo e tutela del cittadino - Prospettive di Riforma della L. 241/90" e, in particolare, sul suo intervento e su quelli degli illustri Relatori, Dott.ssa Solveig Cogliani, Avv. Livio Lavitola, Avv. Gabriella Palmieri Saldulli e il Prof. Edoardo Giardino.

Sottolinea che si è trattato di un dibattito di grande interesse che è stato seguito dai moltissimi Colleghi presenti.

Il Consiglio ne prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Presidente Cassiani comunica che è deceduto il Collega Pietro Giorgione che ricorda quale Amico e Avvocato di elevate qualità morali e professionali.

Aggiunge che questa mattina ha partecipato al funerale portando le condoglianze dell'intero Consiglio.

Il Consiglio si associa nell'esprimere condoglianze ai familiari del Collega.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Fabrizio Bertuzzi, Sara Cappelli, Alessandra Caroselli, Stefano Coen, Andrea Defonte, Katia Di Adamo, Andrea Guarino, Paolo Iorio, Laura La Rosa, Stefano Martone, Francesca Monastra, Massimiliano Montone, Alessandra Pillinini, Federica Serra, Federico Valeri, Roberto Villani, Orazio Vizzaccaro,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;

dispone

che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota degli Avvocati Lucia Scognamiglio e Bruno Biscotto, pervenuta in data 8 maggio 2009, con la quale comunicano l'inserimento degli Avvocati Franca Iuliano, Maurizio Marino, Giovanna Cresci, Cristina Iamartino, Simona Bellardini e Carlo Bombelli, nell'Associazione Professionale "Studio Legale Biscotto e Associati".

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota indirizzata al Presidente della Repubblica e pervenuta al Consiglio il 7 maggio 2009 dell'O.U.A. –Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana- in merito a riflessioni formulate in rappresentanza delle componenti istituzionali e associative del mondo forense che si riconoscono nel Congresso Nazionale Forense e nelle sue determinazioni.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 8 maggio 2009 dell'Avv. Giancarlo Lima relativamente all'iniziativa in merito alla raccolta di beni materiali (computer, stampanti, fotocopiatrici, toner, telefoni, carta e cancelleria varia, codici ed altro) a favore dei Colleghi del Distretto de L'Aquila.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sui motivi aggiunti al ricorso n. 1401/2009 al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. I ter presentato dall'Avv. Domenico Tomassetti per la DIRER DIRL Lazio, contro la Regione Lazio avverso la determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Regionale Organizzazione e Personale n. 4211 del 4 dicembre 2008 che, istituendo le strutture organizzative all'interno della Direzione Organizzazione e Personale (Dipartimento istituzionale), ha determinato l'inserimento dell'Ufficio Legale della Regione Lazio (Avvocatura Regionale) all'interno della predetta Direzione quale Area VIII – nonché di tutti gli atti presupposti - connessi e consequenziali- chiedendone l'annullamento.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio delibera di trasmettere i motivi aggiunti al legale costituito per conto del Consiglio stesso, Avv. Piero d'Amelio.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Riccardo Dalla Vedova, pervenuta in data 8 maggio 2009, con la quale comunica l'aggiornamento dell'Associazione Professionale "Dalla Vedova – Studio Legale Roma".

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta il 13 maggio 2009 del Ministero della Giustizia -Commissione per la valutazione dei dirigenti- in merito alla compilazione della scheda necessaria per la rilevazione dei clienti esterni sulla qualità del servizio reso nell'anno solare 2008 dell'Ufficio DGSIA – C.I.S.I.A. Roma, entro il 20 giugno 2009.

Il Consiglio ne prende atto e delega il Consigliere Murra.

- Il Consigliere Murra riferisce sul convegno organizzato dall'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP) e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli il 9 maggio 2009 dal titolo "Attuazione del federalismo e riflessi sull'Avvocatura pubblica. Novità nel pubblico impiego e profili di responsabilità", cui ha partecipato come delegato dell'Ordine capitolino. Il Convegno, tenutosi a Castel dell'Ovo nella splendida cornice del Golfo di Napoli, si è tenuto sotto la magistrale regia del Collega Giuseppe Dardo, dell'Avvocatura civica di Napoli, Presidente dell'UNAEP. Dopo i saluti delle molte Autorità politiche presenti, tra le quali non possono dimenticarsi il Sindaco di Napoli, On.le Rosa Russo Jervolino (iscritta, come lei stessa ha rammentato, da molti anni nell'Albo degli Avvocati di Napoli) e l'On.le Nino Lo Presti, componente la Commissione giustizia della Camera dei deputati (nonché collega del foro di Palermo), si sono succeduti gli interventi dei molti e prestigiosi relatori (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, il Presidente dell'Ordine forense di Napoli avv. Francesco Caia, l'Assessore all'Avvocatura del Comune di Napoli che poi è l'ex Presidente del Tribunale di Roma dr. Luigi Scotti, ecc.), che hanno affrontato un tema assolutamente inedito, quale quello dell'attuazione della recentissima legge sul federalismo e dei suoi riflessi sul delicato ruolo che sono chiamate a svolgere le Avvocatura degli enti pubblici e, in particolare, di quelli territoriali. Molti dei relatori si sono anche soffermati a tratteggiare la peculiarità delle funzioni degli avvocati pubblici (definiti, dall'On.le Lo Presti, "un baluardo a difesa della legalità e della trasparenza dell'azione amministrativa"), sottolineando la necessità che l'art. 21 della bozza di riforma della legge sulla professione forense, attualmente al vaglio del Parlamento, consenta finalmente di attribuire a costoro uno status degno degli insostituibili compiti che essi sono chiamati a svolgere. Al Convegno ha preso parte un folto uditorio, composto anche da molti avvocati del libero foro partenopeo.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Murra riferisce della improvvisa scomparsa del Prof. Avv. Giovanni Vacirca, attuale Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato, avvenuta a Roma lo scorso 6 maggio. Il Presidente Vacirca, già presidente del T.A.R. Lombardia e a lungo del T.A.R. Toscana, era noto per le indiscusse competenze, per la preparazione culturale (è stato vincitore del concorso da Avvocato dello Stato e da referendario alla Corte dei Conti) ma soprattutto per la sua disponibilità nonché per le qualità umane. Lascia la moglie e due figli.

Il Consiglio, dato atto, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del grande giurista, e formula le più vive condoglianze alla famiglia.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi e il Consigliere Vaglio, delegati dal Consiglio quali componenti della Commissione istituita a seguito dell'incontro con il Ministro Brunetta per la semplificazione delle attività pratiche connesse al processo civile, riferiscono di aver partecipato alla riunione della Commissione tenutasi lunedì 4 maggio 2009 presso gli uffici del Presidente del Tribunale, Dott. Paolo de Fiore.

In tale sede, si è stabilito, in accordo con i tecnici del Ministro Brunetta e con quelli del Tribunale, nonché con i sottoscritti rappresentanti dell'Avvocatura, con quelli delle Cancellerie e con quelli della Magistratura, che lo scopo della Commissione è quello di far fare meno file possibili agli Avvocati, con la conseguenza che ne gioveranno anche i Magistrati e gli impiegati amministrativi. Ciò sarà realizzabile attraverso la massima estensione delle comunicazioni da parte delle Cancellerie tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e una forma di transazione sicura dei pagamenti dei diritti attraverso strumenti prepagati, in particolare per la richiesta delle copie degli atti.

I tecnici intervenuti sono stati invitati a predisporre un progetto di immediata attuazione, che verrà sottoposto ai componenti della Commissione alla prossima riunione fissata per lunedì 18 maggio 2009 sempre presso gli Uffici del Presidente del Tribunale.

Il Consiglio ne prende atto.

QUESITI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Primo quesito

- In tema di Patrocinio a Spese dello Stato, disciplinato dal DPR 115/2002, ricorrendo i requisiti di reddito, può essere chiesta la procedura applicabile per la materia civile, benchè il processo instaurato e in ragione del quale l'istante chiede l'ammissione al patrocinio gratuito sia di carattere penale?

In relazione al quesito in tema di patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dal DPR 115/2002 è se, ricorrendo i requisiti di reddito, può essere richiesta da parte dell'istante la procedura applicabile alla materia civile, benchè il processo instaurato e in ragione del quale l'istante chiede l'ammissione al patrocinio sia di carattere penale.

Ad una prima lettura di carattere sistematico del Testo Unico in materia di spese e di giustizia, va menzionato anzitutto l'art. 2, 1° comma che individua una valenza generale delle norme presenti nel citato decreto (e, in tal senso, applicabili a qualsivoglia processo), eccettuate quelle che si riferiscono ad un ambito applicativo più ristretto: infatti, testualmente il legislatore afferma che "le norme del presente testo unico si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite nel presente testo unico ad uno o più degli stessi processi".

In tal senso, al fine di stabilire quali siano le regole inerenti l'ammissione al gratuito patrocinio applicabili nel singolo processo (civile, penale, etc.), ci si deve prioritariamente chiedere se la predetta disciplina abbia carattere generale, se cioè valga per ogni processo, ovvero se vi siano delle differenziazioni normative, come si potrebbe evincere dall'interpretazione letterale dell'art. 2, 1° comma T.U. 115/2002.

Il legislatore, in proposito, regola l'ammissione alla parte III del decreto citato, distinguendo delle disposizioni "generali" in materia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria (cfr. Titolo I) e delle norme, invece, a carattere "particolare" (cfr. Titolo II e IV). Ancor più nel dettaglio: mentre in materia penale, al Titolo II, fra le condizioni per l'ammissione al patrocinio emerge la

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

regola dell'art. 92, grazie alla quale “se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con gli altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'art. 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”.

L'art. 92, in realtà, prevede due condizioni stringenti:

- a) anzitutto, vale come regola “particolare” per il solo patrocinio a spese dello Stato nel processo penale;*
- b) in secondo luogo, la norma è applicabile solo in caso di convivenza dell'istante con il coniuge o con gli altri familiari.*

*Ne deriva che in assenza di entrambe le condizioni, si applicherà l'ordinaria norma generale dell'art. 76, comma 1 DPR 115/2002, anche in ragione del fatto che l'applicabilità delle disposizioni particolari postula l'esistenza del relativo processo (civile, penale, amministrativo, etc.) che giustifica l'applicazione della norma stessa, non essendo possibile per valutazioni di carattere sistematico, applicare delle disposizioni particolari in materia civile ad un processo penale (e viceversa). Il principio, così come ricostruito, vale anche per la regola derogatoria di cui all'art. 92, la quale *ictu oculi* è prevista solo per il processo penale.*

In conclusione, in materia di gratuito patrocinio a spese dello Stato, le regole per l'ammissione allo stesso sono stabilite in via generale dall'art. 76, il quale impone un metodo di calcolo del reddito fondato sulla sommatoria dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante; questo criterio di calcolo, peraltro, è valido per tutti i processi instaurati, eccettuato quello penale, in virtù della norma derogatoria stabilita dall'art. 92 T.U. in materia di spese di giustizia, la quale determina espressamente un'elevazione dei limiti reddituali definiti dal citato art. 76. Inoltre, considerando il carattere particolare dell'art. 92, che si riferisce al solo processo penale, lo stesso legislatore inibisce ogni tipo di interpretazione estensiva o applicazione analogica del disposto menzionato ad altre ipotesi, sicchè ne deriva l'inapplicabilità della norma ai casi in cui sia stato instaurato processo civile.

Secondo quesito

- Ho proposto azione esecutiva tramite pignoramento presso terzi. Il giudice dell'esecuzione ha emesso ordinanza con la quale ha assegnato la somma alla mia cliente a parziale soddisfo del credito vantato ed a totale soddisfo delle spese di esecuzione che ha provveduto a quantificare. Allo stato non so che devo fare per avere le spese di esecuzione. Il terzo deve versare tutto alla mia cliente? In questo caso, la mia cliente può pagare me direttamente? Devo presentare al Giudice apposita istanza per far liquidare in mio favore le spese già liquidate ed evidenziate nell'ordinanza di assegnazione e quindi farle pervenire tramite cancelleria al modello 12?

In presenza di un provvedimento giurisdizionale che assicuri al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato un totale soddisfo per le spese di esecuzione, ci si può chiedere quale sia la procedura applicabile, se cioè la disciplina del DPR 115/2002 in materia di spese di giustizia abbia valenza generale o meno.

Il problema dell'ambito di applicazione della norma, in particolare, evoca le disposizioni generali di cui all'art. 8 del citato Testo Unico, che prescrive la regola secondo cui “se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario, secondo le previsioni della parte III” del predetto provvedimento.

Rinviando così agli artt. 74 ss. del DPR 115/2002, il legislatore ha introdotto delle disposizioni anch'esse a carattere generale sul patrocinio gratuito nel processo civile, precisando all'art. 75

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(rubricato Ambito di applicabilità) che le norme della Parte III sono valide per ogni grado e fase del processo.

Pertanto, soggetto atto a pagare le spese processuali, alla luce della intera ratio legis che struttura la normativa in materia di spese di giustizia è unicamente lo Stato, in quanto soggetto promotore di quei principi dettati a livello costituzionale agli artt. 3 e 24 Cost.: da ciò discende, come automatico corollario, che solo lo Stato interviene al fine di perequare le disparità economiche di coloro che si trovano in condizioni di disagio, essendo esclusi soggetti terzi.

Coerentemente con tale principio, peraltro, il legislatore impone l'osservanza dell'art. 82, che tutela l'interesse del patrocinatore alla corresponsione dell'onorario: infatti, la norma citata prevede esplicitamente che “onorari e spese sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento”, improntando una regola che si iscrive tra quelle disposizioni generali sul patrocinio gratuito nel processo civile che è, in quanto tale, applicabile a qualsivoglia tipologia di rito in ambito civilistico.

In conclusione, il legislatore non operando alcuna distinzione o differenziazione fra i vari riti civili, impone – in ragione del combinato disposto fra gli artt. 8, 75 e 82 del DPR 115/2002 – una regola a carattere generale, alla luce della quale in ogni tipologia di processo civile nei confronti del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, le spese sono anticipate dall'erario, essendo obbligato al pagamento delle stesse solo lo Stato; peraltro, gli onorari e le spese del difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, intervenendo il magistrato come soggetto pubblico.

Terzo quesito

- I quesiti giuridici che mi ha posto nella Sua e-mail sono raggruppabili in almeno due categorie:

- a) quelli inerenti la materia delle spese di giustizia, disciplinate dal DPR 115/2002 e precisamente:
 - a.1) se l'onorario debba essere applicato secondo i valori medi prescritti dall'art. 82 del citato decreto o se possano essere applicati anche i valori minimi;
 - a.2) se sia necessaria l'acquisizione del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine sulla nota, ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002 ovvero se sia possibile effettuare il deposito della nota direttamente al Tribunale di Roma senza il previo parere;
 - a.3) i rapporti esistenti fra l'ammissione al patrocinio gratuito e l'istanza di liquidazione ex art. 82 del citato Testo Unico;
- b) quelli riguardanti la redazione della nota spese.
 - b.1) se debbano essere calcolati le spese di dattilo e collazione (da considerare parte integrante del tariffario);
 - b.2) se il valore della causa di divorzio sia indeterminabile;
 - b.3) se sia richiedibile la liquidazione per l'attività svolta ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.

In relazione alla prima tipologia di quaestiones, è necessario analizzare preliminarmente il disposto dell'art. 82 DPR 115/2002, che al primo comma prescrive testualmente: “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultano superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del Consiglio dell'Ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.

Alla luce di una stretta ermeneutica letterale, pertanto, si evince chiaramente, in relazione ai valori tabellari da applicare alla tariffa professionale, che la redazione di quest'ultima trova come

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

limite invalicabile i valori "medi": da qui ne consegue che è ben possibile redigere la notula sulla base di valori minimi.

In secondo luogo, la procedura di liquidazione avviene secondo le modalità degli artt. 82 e 84 del Testo Unico: in tal senso, è sempre necessaria l'acquisizione del parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine, non potendosi quindi la nota direttamente al Tribunale in difetto di tale documento avere rilievo processuale.

Infine, i rapporti fra l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e quella da svolgersi ai fini della liquidazione postulano un'identità fra il soggetto richiedente, al quale spetta la gratuita difesa dello Stato e che usufruisce del beneficio, nonché dello stesso patrocinatore sia nella fase di ammissione ex art. 78 DPR 115/2002, sia nella fase di liquidazione, disciplinata dagli artt. 82 ss. del citato decreto.

Sul secondo gruppo di quesiti, inerenti le modalità di redazione della notula, indubbiamente le spese di dattilo e collazione formano parte integrante del tariffario, mentre non può essere naturalmente richiesta la liquidazione per l'attività svolta ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, qualora l'istanza sia sottoscritta dall'interessato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Quarto quesito

- Ho vinto una causa dinanzi al Giudice di Pace, nella quale il mio cliente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Per ottenere il pagamento delle somme liquidate in sentenza (sorte capitale + spese di giudizio) devo procedere ordinariamente, ovvero tramite notifica di atto di precetto e sentenza nei confronti del soccombente, oppure è sufficiente che io depositi una notula/preavviso di parcella (o fattura) presso qualche ufficio competente in merito o presso la cancelleria del Giudice, con allegata delibera del Consiglio dell'Ordine di ammissione al gratuito patrocinio?

Come già detto telefonicamente, mi sono rivolto a Te poichè presso l'ufficio addetto al gratuito patrocinio mi è stato riferito che hai esperienza al riguardo ed avresti quindi potuto risolvere il mio quesito.

Avvocato A.M.

Il quesito di diritto può essere risolto ad un'attenta valutazione della ratio sottesa alla disciplina del gratuito patrocinio, nonché dell'esito della lite nei confronti di colui che di tale diritto si avvale. Sul primo punto, la giurisprudenza unanime concorda nel dire che il diritto al gratuito patrocinio garantisce la difesa ai non abbienti, rimuovendo così gli ostacoli descritti all'art. 3 Cost., in virtù di un'applicazione dell'art. 24 Cost. che tende alla realizzazione concreta del diritto di uguaglianza in senso sostanziale.

Peraltro, questa regola vale ovviamente solo in presenza di un provvedimento che sia sfavorevole a colui che è stato ammesso al gratuito patrocinio, giacché in caso contrario il provvedimento del giudice che liquida in sentenza sia la sorte capitale che le spese di giudizio avrà efficacia assorbente rispetto ad ogni provvedimento eventuale, come emerge dal citato T.U. in materia di spese e di giustizia.

In tal senso, è opportuno distinguere varie ipotesi:

- a. la prima prevede dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio e che risulti soccombenti all'esito del giudizio: in tal caso, sarà correttamente applicabile la disciplina prevista al DPR 115/2002;*
- b. il caso in cui gli stessi soggetti riportino una vittoria nella lite: in questa ipotesi, si deve analizzare criticamente il provvedimento del giudice di merito in ordine alla voce relativa a*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

quanto deciso in ordine alle spese di giudizio. Ne deriva che solo se il giudice dispone che le spese di giudizio sono pagate dalla controparte del processo, non sarà applicabile il T.U. in materia di spese e di giustizia; in caso contrario varrà l'opposta disciplina;

- c. *l'ipotesi di coloro che possono autonomamente onorare i debiti nei confronti della controparte derivanti dalla sentenza, compresi quelli relativi al pagamento delle spese di giustizia ovvero che, al contrario, non siano stati ammessi al gratuito patrocinio: in tal caso, i soggetti in esame esulano totalmente dell'ambito di applicabilità della surriferita norma*

Pertanto, qualora la lite abbia esito vittorioso per il soggetto ammesso al patrocinio e il giudice disponga la soccombenza della controparte anche in relazione alle spese del giudizio, sarà sufficiente per il difensore del soggetto ammesso al gratuito patrocinio la notifica dell'atto di precetto e della sentenza al soccombente, perchè non sussistono le ragioni per cui si dovrebbe ricorrere al DPR 115/2002.

Quinto quesito

- Ho assistito in un procedimento per convalida di sfratto per morosità il Sig. XXXX ammesso, in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, da parte del nostro Consiglio dell'Ordine.

Nel corso dello suddetto giudizio ho chiesto la concessione del termine di grazia e, successivamente, il termine massimo per l'esecuzione, non avendo il cliente provveduto a sanare la morosità intimata.

Conclusosi il processo ho regolarmente depositato l'istanza per la liquidazione dei miei compensi che, però, il Giudice designato Dott.ssa Giannmusso della VI sezione, con ordinanza del 18/4/2007, ha rigettato con la seguente motivazione:

“osservato che, ai sensi del 6° co. dell'art. 660 c.p.c., nella fase della convalida è consentito all'intimato, al quale solo in questa fase del giudizio è possibile essere giuridicamente presente nel processo senza essersi formalmente costituito (mentre tale possibilità è preclusa nel processo ordinario, nel quale la parte ha invece la necessità di costituirsi formalmente a mezzo di un difensore, a ciò abilitato, che depositi all'uopo un'apposita comparsa di costituzione), comparire di persona all'udienza al fine di opporsi alla convalida e di compiere le attività previste dagli art. da 663 a 666 c.p.c.;

considerata peraltro la natura della controversia, che aveva ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore per mancato pagamento dei canoni di locazione pattuiti per il godimento di un immobile adibito ad uso abitativo e che la stessa si è conclusa con un provvedimento di convalida non avendo l'intimato provveduto a sanare la morosità nel termine all'uopo assegnatogli ex art. 55 l. 392/78, fase nella quale il XXXXX poteva svolgere tutte le attività necessarie alla difesa della sua posizione senza ricorrere all'ausilio di un difensore; che pertanto ricorrono nel caso di specie i presupposti per revocare, ai sensi dell'art. 136 del d. l.vo 113/02 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), l'ammissione anticipata di XXXXX al gratuito patrocinio, disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine di Roma del 16/11/2006”.

Considerato che il cliente non è più reperibile, Vorrei sapere se posso fare ancora qualcosa per ottenere il pagamento delle mie spettanze o debbo considerare questo un caso di patrocinio a spese ... mie.

Avv. S.M.

Il provvedimento con cui il giudice ha disposto la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è criticabile, in punto di diritto, per una molteplicità di profili.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Anzitutto, un aspetto della irragionevolezza del provvedimento riguarda la diversità di rationes che soggiacciono, rispettivamente, all'art. 55 della L. 392/1978 e all'art. 36 T.U. 115/2002. Infatti, se da un lato, la legge sull'equo canone impone la mera possibilità di una sanatoria giudiziale della morosità (pur prevedendo "ove il pagamento non avvenga in udienza" la facoltà per il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, di assegnare un termine non superiore a giorni novanta); dall'altro, il DPR 115/2002 in materia di spese e di giustizia, per condivisa e consolidata interpretazione giurisprudenziale, intende garantire a coloro che non abbiano i mezzi economici necessari ad un'adeguata difesa in giudizio la possibilità di ricorrere all'istituto dell'assistenza legale gratuito (argomento, questo, ricavabile dal combinato disposto fra l'art. 3 e l'art. 24 Cost.), non emergendo invece dal dato testuale la rilevanza di valutazioni sul merito della causa che potrebbero giustificare il provvedimento di liquidazione.

Sotto altro profilo, peraltro, l'eterogeneità radicale delle due discipline fa propendere l'interprete nel senso di una reciproca autonomia dell'una rispetto all'altra. In altre parole, il fatto che un soggetto non riesca ad adempiere al termine indicato dall'art. 55 L. 392/1972 alla sanatoria della morosità non impedisce che questi possa accedere al gratuito patrocinio, poiché quest'ultima circostanza, in quanto afferente alle difficoltà relative all'esercizio del diritto di difesa è anteriore al merito della causa, per un verso, e rispetto ad essa indipendente, dall'altro.

Inoltre, nell'ipotesi in esame non emerge nessuna modifica delle condizioni reddituali, che legittimerebbe la revoca del provvedimento di ammissione ai sensi dell'art. 136 T.U. 115/2002, né il fatto che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si può inferire aprioristicamente dal mancato rispetto del termine formale.

Essendo il diritto al gratuito patrocinio dotato di una valenza logica e giuridica preliminare al giudizio di merito, nel senso che costituisce la condizione per potere esercitare il diritto di difesa nel processo, si deve dedurre che esso sarà indipendente dalla sua declinazione nel caso concreto, sicché dal mancato concreto esercizio di tale diritto non si può ricollegare la revoca del provvedimento di ammissione.

Infine, sotto un aspetto strettamente logico-formale, è sindacabile l'illegittimità del provvedimento di revoca anche nell'orizzonte della sua interna incoerenza motivazionale, in quanto esso parte da premesse normativamente fondate su una disciplina (quella che si ricollega alla normativa in materia di equo canone) e perviene a conclusioni che non si riallacciano ragionevolmente ai postulati immessi a fondamento dell'iter motivazionale.

Alla luce delle pregresse considerazioni, dunque, è indubbiamente esperibile la via del ricorso avverso il provvedimento che rigetta l'istanza di ammissione ex art. 99 T.U. 115/2002, in quanto il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio risulta palesemente infondato in diritto.

Sesto quesito

- Vorrei avere delucidazioni circa l'opportunità di ottenere un risarcimento dall' INAIL. Il fatto riguarda un lavoratore che, a seguito di un incidente sul posto di lavoro, ha riportato un frattura piuttosto grave (70 giorni di prognosi). Dopo 5 visite, effettuate alla sede INAIL competente, nelle quali veniva riscontrata la frattura, a distanza di 10 giorni dall'ultima, il lavoratore, pur non visitato effettivamente (non ci sono ecografie, né esami radiologici), otteneva dal medico INAIL il certificato di buona salute per ritornare sul posto di lavoro. Rientrato, dopo qualche giorno, per i forti dolori, il lavoratore procedeva ad accertamenti che riscontravano ancora la patologia certificata in precedenza ma, con l'aggravante di lesione ai legamenti provocata dal mancato riposo necessario.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il medico INAIL è responsabile? E con lui la struttura? Si può invocare, in questo caso, la negligenza e il mancato adempimento del professionista alla propria obbligazione? E' possibile contestare altro, in subordine o in alternativa?

I.M.

Iscritta al Registro Praticanti Avvocati di Roma

La questione di diritto che mi sottopone intreccia vari profili di responsabilità.

Anzitutto, occorre osservare in via preliminare che i principi generali in tema di adempimento dell'opera professionale sono previsti all'art. 1176, il quale al secondo comma impone al professionista l'uso del canone di diligenza in relazione alla natura dell'attività esercitata.

Inoltre, un'ulteriore tutela è garantita a colui che subisca un danno derivante dalla risoluzione di difficili problemi di natura tecnico-professionale, sempre che la responsabilità sia imputabile al medico per dolo o colpa grave. Peraltro, a riprova della reciproca corrispondenza fra le due norme, la giurisprudenza più recente ha qualificato il rapporto fra l'art. 1176 e l'art. 2236 c.c. come una relazione di integrazione e complementarietà e non già di specialità. (Cass. II, 23 aprile 2002, n. 5928).

Ne deriva, quindi, una progressiva gradazione di responsabilità professionale che, partendo dalla disciplina dell'art. 1176, comma secondo – che già costituisce titolo autonomo di responsabilità rispetto a quella richiesta dal c.d. uomo medio, che si concreta nel criterio della diligenza del buon padre di famiglia – giunge all'art. 2236 c.c., norma che attenua il profilo della condotta colposa o dolosa del danneggiante in ragione della peculiare difficoltà dei problemi di natura tecnica.

Pertanto, nell'ipotesi in esame, in cui viene in rilievo il caso di una mancata diagnosi del paziente e conseguente rilascio di un certificato attestante la buona salute dello stesso, è indubbio che la relativa disciplina sia inquadrabile all'interno dell'art. 1176, comma secondo c.c. e non all'interno dei confini normativi designati dall'art. 2236 c.c.

Infatti, nell'esegesi dei giudici di legittimità, la responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione dei “doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale [...] che importa scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale” (Cass. 583/2005).

Inoltre, poiché ad essere lesa è anche il diritto alla salute del lavoratore, costituzionalmente tutelato ex art. 32 della Carta Fondamentale, ne consegue come logico corollario l'applicabilità della fattispecie prevista all'art. 582 c.p., che disciplina la fattispecie di lesione personale (con gli eventuali adeguamenti circostanziali al caso concreto, che si evincono ex artt. 583 ss. c.p.)

Settimo quesito

- E' corretto che il Giudice continui a richiedere il parere di congruità del Consiglio dell'ordine di appartenenza in caso di richiesta di liquidazione del compenso? se sì, è dovuto comunque l'importo sugli onorari richiesti?

b. un giudice mi ha rifiutato la liquidazione sul presupposto che il rdl 30/12/23 n.3283 parlava di ufficio onorifico ed obbligatorio della classe forense e che, quindi, la prestazione dell'avv. in materia civile è a titolo gratuito. Come debbo impugnare il provvedimento che sembra trascurare completamente il T.U. in materia di spese di giustizia?

Avv. M.S.M.

In relazione al primo quesito, che si sostanzia nella possibilità del giudice di continuare a richiedere il parere di congruità al Consiglio dell'Ordine di appartenenza nell'ipotesi in cui sia stata fatta domanda di liquidazione del compenso, la relativa risposta coinvolge la struttura dell'intero procedimento disciplinato dall'attuale DPR 115/2002.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Infatti, ai sensi dell'art. 82 il magistrato liquida il compenso con il decreto di pagamento, ma la sua attività decisionale postula un'attenta indagine che ha come oggetto la simmetria fra la tariffa professionale che concretamente viene in rilievo e i valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti e indennità. Per poter emettere il decreto senza incorrere in errori inerenti il quantum da liquidare, il giudice deve ricorrere in particolare all'attività consultiva del Consiglio dell'Ordine, che emana un parere di congruità.

Se si considera, quindi, l'art. 82 a livello di norma che designa la struttura del procedimento, ne deriva che in caso di richiesta di liquidazione del compenso, si dovrà attendere prioritariamente l'emissione del parere di congruità dell'Ordine professionale e, successivamente, si giungerà alla fase decisionale.

Inoltre, il giudice può chiedere il parere di congruità fino al terminus a quo identificato nella data di emissione del decreto di pagamento, il quale costituisce ex art. 171 T.U. 115/2002 titolo di della spesa.

Poiché, infine, l'art. 168 T.U. è la norma su cui si incardina l'intera disciplina che sancisce il momento da cui può essere richiesta la liquidazione delle spettanze, ricollegando tale istante cronologico all'emissione del decreto di pagamento, si può inferire che nessun importo percentuale è dovuto sugli onorari richiesti. Comunque ogni questione può essere fatta valere con l'opposizione al decreto di pagamento, ai sensi dell'art. 170 del DPR 115/2002.

Sulla possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto con cui il giudice di respinge l'istanza di liquidazione sul presupposto dell'esistenza del RDL 3238/1923, che indica la prestazione dell'avvocato in materia civile a titolo gratuito, si devono rilevare due profili.

Anzitutto, si indica una evoluzione della materia in tema di spese e di giustizia in un percorso normativo che trova il suo inizio legislativo nel RDL 3238/1923, ma che termina nel Testo Unico 115/2002. Sotto altro aspetto, il problema che sorge nella quaestio juris in esame si basa sul fatto che oggetto della eventuale impugnazione non è un decreto di pagamento ex art. 82, ma un provvedimento di rigetto che inibisce la liquidazione e il pagamento stesso.

Infatti, se a fronte del primo provvedimento esiste come gravame l'opposizione al decreto di pagamento ai sensi dell'art. 170, al contrario per il secondo decisum la legge nulla dice esplicitamente. Nonostante ciò, in virtù di un ragionamento fondato sull'interpretazione sistematica degli artt. 82, 99, 172 e 170 T.U. 115/2002, si può giungere alle seguenti considerazioni:

- a. l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento;*
- b. la liquidazione è, quindi, obbligo gravato sul magistrato che emette il decreto;*
- c. in caso di rigetto dell'istanza di liquidazione, l'interessato può presentare ricorso entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza al Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello*
- d. l'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.*

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro in Composizione Collegiale, ha rimesso al Consiglio l'ordinanza emessa nel procedimento attivato a seguito di reclamo avverso ordinanza di sequestro affinché il Consiglio dell'Ordine valuti eventuali violazioni deontologiche in riferimento all'ipotesi di notifica da parte dell'Avv. (omissis), del reclamo, mediante il documentale utilizzo per la notifica al procuratore del reclamato

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

dell'autorizzazione alla notifica autonoma da parte di questo Consiglio all'Avv. (omissis) che aveva difeso il reclamante nella precedente fase cautelare.

Il Consiglio ne prende atto e delega il Consigliere Fasciotti a istruire la pratica di Segreteria per l'esame sotto ogni profilo della fattispecie.

Incontro con il Dott. Paolo de Fiore Presidente del Tribunale Ordinario di Roma

- Viene ammesso in Aula il Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, accompagnato dalla Dott.ssa Rosanna Ianniello e dalla Dott.ssa Vincenza Lanteri.

Il Presidente de Fiore illustra la relazione che viene allegata al presente verbale.

Il Consigliere Vaglio sottopone al Presidente de Fiore le seguenti richieste, peraltro già avanzate dal Consiglio attraverso precedenti delibere a lui inviate:

- rimettere a disposizione degli Avvocati le rubriche cartacee per i pignoramenti presso terzi nei confronti degli enti;

- riservare uno sportello delle iscrizioni a ruolo per gli Avvocati delegati dal dominus della causa;

- reintrodurre la richiesta delle copie delle sentenze via email, soluzione auspicabile anche per l'Ufficio del Giudice di Pace.

Si tratta di piccole modifiche della prassi a costo zero, che però porterebbero dei notevoli benefici per i Colleghi e permetterebbero di diminuire i tempi delle file agli sportelli.

Il Consigliere Cipollone interviene sui problemi del Giudice di Pace e propone eventuali soluzioni.

Il Consigliere Gianzi sottolinea il problema relativo al pagamento delle parcelle ai difensori d'ufficio e ai difensori per il patrocinio a spese dello Stato.

Il Consigliere Di Tosto illustra la relazione che integralmente si trascrive: "Dopo l'acquisto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del programma per la scansione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e dopo numerose trattative con la Dirigente dell'Ufficio stesso, Dott.ssa Di Bartolomeo, e con il Coordinatore, Avv. Guido Mailler oggi, presso l'Ufficio richieste copie (del Giudice di Pace), vi sono tre file riservate agli avvocati, per un totale di 180 richieste giornaliere, alcune delle quali rimaste addirittura inutilizzate nelle ultime settimane. Sono, inoltre, previsti 80 numeri riservati alle agenzie e 30 ai privati cittadini.

In considerazione della notevole quantità di cause iscritte a ruolo (133 mila nel 2008), di sentenze emesse (55 mila nel 2008) e di richieste di emissione di decreti ingiuntivi (23 mila), il servizio in questione sta costituendo un valido aiuto per l'attività degli avvocati.

Ad oggi sono state scannerizzate circa 8 mila sentenze ed è stato raggiunto un accordo con il Responsabile dell'Ufficio per l'immediata scannerizzazione di tutte quelle aventi numero progressivo successivo al 32980.

Identico percorso si sta seguendo anche per i decreti ingiuntivi e 4500 sono stati già scannerizzati.

Appare evidente che, nel tempo, le richieste copie di sentenze e decreti ingiuntivi non scannerizzati sono destinate a diminuire fino a scomparire del tutto.

Alla luce degli elementi evidenziati, dopo un'ampia discussione con i funzionari degli uffici, appare necessario e determinante garantire un'assistenza agli operatori per la gestione del programma di scannerizzazione.

Le note dolenti, presso l'Ufficio del Giudice di Pace, riguardano invece il Ruolo Generale, in particolare la procedura per l'iscrizione a ruolo dei nuovi procedimenti. Di recente è stato installato, a tal fine, un nuovo programma fornito dal Ministero della Giustizia che richiede un numero maggiore di dati rispetto al precedente per procedere alla definitiva iscrizione a ruolo ed i Funzionari degli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Uffici riescono, quindi, ad effettuare solo una preiscrizione fornendo il numero di ruolo generale del procedimento e ultimando l'iscrizione in un secondo momento.

Il Ruolo Generale presso l'Ufficio del Giudice di Pace riceve quotidianamente 150 iscrizioni per procedimenti ordinari riservate agli avvocati, cui all'uopo sono riservati due sportelli, altre 100 iscrizioni sono invece riservate ai privati e alle agenzie.

La distribuzione ai privati, prima dell'apertura degli Uffici, dei numeri determinanti l'ordine in cui questi procederanno all'iscrizione a ruolo, presenta evidenti problematiche di ordine pubblico che è necessario monitorare al fine di evitare soprusi da parte dei funzionari delle agenzie nei confronti dei dipendenti degli studi legali e dei delegati di costoro.

Sulla problematica appena esposta ho già provveduto a sensibilizzare i responsabili degli uffici e i Carabinieri addetti all'Ufficio del Giudice di Pace.”

Il Consiglio ringrazia il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo de Fiore, per quanto sta facendo al fine di razionalizzare il funzionamento degli Uffici del Tribunale, si riserva di esaminare la relazione dallo stesso consegnata e illustrata al Consiglio, di esporre le valutazioni ed eventuali proposte.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.

- In data 14 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa del convegno a titolo gratuito "Lo spazio dell'interpretazione del giudice dell'applicazione della norma. Certezza del diritto, discrezionalità o arbitrio?" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 14 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa del convegno a titolo gratuito "Diritto dei consumatori. Imprese e consumatori. Contratti e imprese nell'economia a network" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 14 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa del convegno a titolo gratuito "La responsabilità dei Dirigenti e dei Dipendenti pubblici" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 8 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'IGI Istituto Grandi Infrastrutture del convegno a titolo gratuito "L'art. 38 del codice 163: dubbi di costituzionalità e di conformità comunitaria" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 12 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze "Ezio Vanoni" del convegno a titolo gratuito "Le società pubbliche. Controlli, ambito di attività e limiti di azione" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 12 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Nazionale Forense del seminario a titolo gratuito "Esecuzione penale" che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 12 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.

- In data 7 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione "Le Toghe" del convegno a titolo gratuito "Il reato di stalking: applicabilità, limiti e compatibilità con le norme costituzionali" che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 13 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Forum delle Professioni del convegno a titolo gratuito "Riforma del contenzioso del lavoro" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 6 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Luiss Guido Carli del seminario "Corso di perfezionamento in Diritto dell'Energia" che si svolgerà in dieci giornate, della durata di 40 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 6 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Luiss Guido Carli del seminario "Master Universitario di II° livello in Diritto d'Impresa" che si svolgerà in un anno, della durata di 1.500 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 6 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Luiss Guido Carli del seminario "Master Universitario di II° livello in Diritto Immobiliare" che si svolgerà in undici mesi, della durata di 1.500 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 6 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Luiss Guido Carli del seminario "Master Universitario di II° livello in Diritto dei Mercati e dei Contratti Finanziari" che si svolgerà in diciannove mesi, della durata di 1.500 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 6 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Luiss Guido Carli del seminario "Master Universitario di II° livello in Diritto Penale d'Impresa" che si svolgerà in un anno, della durata di 1.500 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 6 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Luiss Guido Carli del seminario "Master Universitario di II° livello in Legal Advisor & Human Resources Management" che si svolgerà in diciotto mesi, della durata di 1.500 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 13 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia Formazione srl del seminario "La gestione dei servizi pubblici locali" che si svolgerà in due giornate, della durata di 15 ore complessive.

Il Consiglio

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis)

delibera

di concedere n.15 (quindici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 6 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business International spa del convegno "Gli Appalti Sotto Soglia" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4,30 ore effettive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 6 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa del convegno "Amministratore di sistema: funzioni, obblighi e responsabilità nella gestione della privacy" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 6 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa del convegno "Responsabilità amministrativa e tutela normativa nell'attività di promozione dell'immagine dell'Ente Pubblico" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 7 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa del seminario "La nuova trasparenza bancaria: impatto per le banche e per gli intermediari finanziari" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.13 (tredici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 8 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl del seminario "Corso di formazione in Psicologia Giuridica" della durata di 200 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 12 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Tonucci & Partners della attività formativa "Novità del testo unico sulla sicurezza: stress correlato al

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

lavoro, modelli organizzativi e costi della prevenzione" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.4 (quattro) crediti per la attività formativa suindicata.

- In data 8 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi della attività formativa "Aggiornamento su tematiche fiscali e finanziarie per le Società" che si svolgerà in sei giornate, della durata di 12 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.

- Prende la parola il Presidente Cassiani, comunicando al Consiglio che pochi minuti fa, ha avuto notizia dalla Segreteria del Presidente Carbone della Suprema Corte di Cassazione il quale desidererebbe incontrare il Presidente Cassiani stesso, per avere un dialogo informale sulla delicata questione di cui al noto contenzioso pendente innanzi al TAR/Consiglio di Stato ed anche riguardo la manifestazione indetta per il 16 giugno p.v. concernente la nota vicenda dello sfratto dei locali del Consiglio dal Palazzaccio.

Il Presidente Cassiani comunica al Consiglio che nella giornata di domani, venerdì 15 maggio p.v., si recherà –unitamente al Consigliere Murra- dal Presidente Carbone solo per ascoltare eventuali proposte e/o ipotesi che lo stesso dovesse formulare riservandosi di riferire alla successiva adunanza del 21 maggio 2009.

- Prende la parola il Consigliere Gianzi il quale chiede che il Consiglio si esprima sulla questione rimasta pendente, due o tre adunanze fa, inerente alla Juris Cup ed alla proposta di organizzazione della stessa, così come formulata dal Consigliere Cerè presso la località balneare di Porto Cervo in Sardegna. Il Consigliere Gianzi rileva l'inopportunità che il Consiglio finanzi e patrocini detta iniziativa –tra l'altro circoscritta ad un numero esiguo di avvocati sembrerebbe non più di ventidefinendola elitaria, priva di seguito ed eccessivamente dispendiosa ove Consiglieri ed ospiti degli stessi intendessero parteciparvi.

Aggiunge il Consigliere Gianzi che detta manifestazione è da anni un evento organizzato esclusivamente dai Consiglieri Bucci e Cerè, a titolo personale, e pertanto tale manifestazione potrà svolgersi ugualmente quale iniziativa autonoma e indipendente degli Avvocati Bucci e Cerè, ma non del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consigliere Cerè ricorda che la manifestazione velica è giunta ormai all'ottava edizione e che, da oltre un anno, tutta la Commissione Sportiva del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di cui essa si onora di coordinare ha lavorato alacremente per la realizzazione dell'evento che si svolgerà nei giorni 12, 13, 14 giugno p.v. Come per gli anni passati nessun costo sarà a carico dell'Ordine, perché -come ogni anno- la manifestazione velica viene sussidiata in parte dell'ausilio di sponsorizzazioni di terzi ed in parte viene finanziata personalmente dagli avvocati partecipanti alla gara e così anche per gli accompagnatori.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Prende la parola il Presidente Cassiani il quale, al di là della decisione che prenderà il Consiglio, ricorda che nei sei anni di sua Presidenza lo stesso non ha mai presenziato, nè è stato invitato, a tale manifestazione.

Il Consigliere Arditi di Castelvetere si associa a quanto evidenziato dal Consigliere Gianzi e chiede che venga posta a votazione la possibilità che il Consiglio patrocini e/o finanzia tale manifestazione.

Il Consiglio, a questo punto, a maggioranza, delibera di non concedere nè il patrocinio nè finanziamento alcuno alla Juris Cup.

Il Consigliere Cerè, profondamente amareggiata e delusa dalla ingiustificata ed inopinata decisione di estromettere una manifestazione organizzata dallo stesso Consiglio con nessun costo per l'Istituzione.

Esame della situazione relativa alla prolungata assenza del Consigliere Bucci

- Prende la parola il Presidente Cassiani il quale chiede di esaminare il punto 20 dell'ordine del giorno, relativo alla prolungata assenza del Consigliere Bucci dal Consiglio.

Il Consigliere Cerè rappresenta il proprio stupore per l'ennesima polemica che viene sollevata contro il Consigliere Bucci, benchè il figlio dello stesso, avvocato anche egli, avesse informato il Consiglio del gravissimo malanno che alcuni giorni prima aveva colpito il padre (che era stato visitato soltanto da un estraneo alla famiglia, mentre era degente in un reparto ospedaliero di avanguardia terapeutica, e precisamente un autorevole ex Consigliere, accompagnato da un primario con tutte le cautele per accedere al detto reparto).

Poichè sono state rinnovate in Consiglio incredibili polemiche sullo stato del detto Consigliere Bucci, con inammissibili commenti sulla assenza dello stesso dalle attività consiliari e circa un mese fa essa Consigliere Cerè era stata incaricata di comunicare al medesimo che era opportuna una menzione sul decorso dello stato patologico, essa era stata munita di un biglietto del Consigliere Bucci comunicante al Consiglio che era ipotizzabile una propria eventuale ripresa dell'attività non prima della prossima estate. Rammenta la stessa Consigliere Cerè che in quel biglietto del Consigliere Bucci (del quale il Presidente aveva dato lettura al Consiglio) si dava per scontato che quanto ivi specificamente precisato sulla natura della grave patologia ingenerata restasse riservato proprio per tale natura, pur precisando che era stato da fonte sanitaria incoraggiato a riprendere frequentazioni sociali in clima del tutto sereno e senza alcuna possibilità di subire stress, ma nel contempo invitato a evitare impegni gravosi, tra cui l'attività professionale.

Al Consigliere Cerè appare davvero straordinario che, pur in presenza di tali precisazioni, ci sia chi incredibilmente si sia consentito di protestare perchè il Consigliere Bucci non provvede a redigere in questo periodo testi di proposte di deliberazioni disciplinari e di liquidazioni di congruità, per le quali attività sarebbe legalmente presupposta una partecipazione ai lavori collegiali, non essendo ipotizzabile che un Consigliere (che però stia in buona salute e senza inibizioni sanitarie) lavori da solo "a casa" pretendendosi poi di far passare tale attività pur tanto impegnativa quale frutto di consociazione collegiale.

In conclusione il Consigliere Cerè rammenta che, prima della grave patologia che ha colpito il Consigliere Bucci, lo stesso -tra i pochi- aveva evaso con tale diligenza il carico di pratiche assegnategli, da trovarsi in assenza di rilevanti arretrati, a differenza di altri Consiglieri. Soltanto su preghiera insistente della stessa Consigliere Cerè il Consigliere Bucci ha posto piede due volte nell'ultimo mese nei locali consiliari e precisamente nell'Aula degli Avvocati in occasioni di convegni e devesi auspicare onestamente da ogni parte che il Consigliere Bucci possa tornare ad arricchire il

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Consiglio del suo contributo e della sua straordinariamente lunga esperienza, mentre resta oggetto alla valutazione di chiunque quanto qualcuno si consenta di polemizzare nei confronti dello stesso.

Prende la parola il Consigliere Arditi di Castelvetere la quale contesta quanto dedotto dal Consigliere Cerè insistendo perché il Presidente Cassiani chieda, in modo ufficiale, chiarimenti al Consigliere Bucci così come dibattuto in modo esauriente nella precedente adunanza da tutto il Consiglio.

Interviene il Consigliere Gianzi il quale chiede che anche all'interno dell'odierno verbale vengano riportati integralmente tutti gli interventi fatti dai Consiglieri nell'adunanza del 30 aprile 2009 al fine di evitare di ripetere tutte le precisazioni, richieste e puntualizzazioni formulate in quella adunanza.

Il Consigliere Segretario Conte comunica di avere preso atto della richiesta del Consigliere Gianzi e, pertanto, vengono inserite integralmente nel presente verbale quanto riportato nel verbale n. 18 del 30 aprile 2009.

- Prende la parola il Consigliere Livia Rossi la quale prima di procedere al dettaglio delle domande di accreditamento di eventi/attività formative, come per prassi, anche alla luce di talune sollecitazioni giuntale da vari Consiglieri, evidenzia che risulta una ennesima richiesta di patrocinio - avanzata dal Consigliere Bucci- riguardo alcuni convegni formativi. Poichè alcuni Consiglieri, riferisce il Consigliere Rossi, hanno più volte eccepito la circostanza, singolare, quanto di chiara evidenza, inerente al fatto che detto Consigliere Bucci sia continuamente impegnato in eventi formativi, ma sia assente dal Consiglio da oltre otto mesi. Chiede ai Consiglieri se tale questione debba essere o meno affrontata e valutata nel merito.

A questo punto il Consigliere Arditi di Castelvetere esprime formalmente il suo diniego alla richiesta di patrocinio formulata dal Consigliere Bucci con riferimento al convegno organizzato dal Patronato Forense. Ciò in ragione del fatto che lo stesso Consigliere Bucci non presenzia alle adunanze consiliari da più di otto mesi: pertanto, fermo restando il rispetto per ogni tipo di sofferenza fisica, è un fatto che lo stesso non ha mai giustificato pienamente la propria necessità di convalescenza, con particolare riguardo alla impossibilità a partecipare alle adunanze, salvo far pervenire generiche ipotesi di diagnosi, peraltro non personalmente. E' notorio che il Consigliere Bucci, al contrario, partecipa ai seminari da esso stesso organizzati, ovvero alle riunioni della Cassa Forense, ove è delegato, ma non alle adunanze del Consiglio. Il Consigliere Arditi di Castelvetere ritiene che la richiesta del patrocinio dell'Ordine -così stando le cose- sia una mancanza di rispetto per il Consiglio in generale e, per i Consiglieri, in particolare. Il Consigliere Arditi di Castelvetere vorrebbe avere la dimostrazione che quanto dalla stessa osservato e ritenuto venga smentito: in tal caso non avrebbe difficoltà ad esprimere le proprie scuse al Consigliere Bucci. Chiede, comunque, al Presidente Cassiani di richiedere chiarimenti in merito al Consigliere Bucci.

Prende la parola il Consigliere Di Tosto il quale si associa a quanto affermato dal Consigliere Arditi di Castelvetere rimarcando che la situazione sta assumendo contorni sui quali andrebbe fatta luce poichè non si riesce a comprendere come chi sia impossibilitato ad espletare la propria attività istituzionale di Consigliere dell'Ordine per motivi di salute, allo stesso tempo possa organizzare, gestire e presenziare convegni ed altro.

Prende la parola il Consigliere Gianzi il quale condivide quanto detto dal Consigliere Arditi di Castelvetere e la necessità di fare chiarezza evidenziata dal Consigliere Di Tosto, ribadendo che la questione dovrebbe essere affrontata non solo per il rispetto di tutti i Consiglieri dell'Ordine che, con abnegazione ed impegno, operano durante la settimana per il Consiglio ma anche per fornire ai Colleghi una doverosa informativa su chi, durante il periodo elettorale chiede di essere votato per essere poi eletto per una carica che, in concreto, non svolgerà mai.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consigliere Gianzi si associa, come detto, alle considerazioni svolte dagli altri Consiglieri rivolgendo, in particolare, al Presidente la richiesta di acquisire i verbali della Cassa Forense onde verificare se il Consigliere Bucci è solito frequentare quelle riunioni in spregio, invece, di quelle del Consiglio dell'Ordine. Chiede, il Consigliere Gianzi, al Presidente Cassiani se lo stesso ha notizie di quanto sopra e se tale situazione di palese imbarazzo non debba essere affrontata dal Consiglio in un senso o nell'altro.

Prende la parola il Consigliere Segretario Conte, il quale, stavolta senza alcuno spirito polemico anche perchè sulle questioni di salute doverosamente bisogna utilizzare molta cautela, tuttavia non può non condividere che tale situazione susciti imbarazzo non solo a tutti i Consiglieri dell'Ordine ma anche a molti Colleghi che sanno dell'ormai cronica assenza del Consigliere Bucci dal Consiglio il quale, da una parte comunica di avere effettivi problemi di salute apparentemente non di secondo piano, ma dall'altra -sorprendentemente- organizza campagne elettorali, guida liste alle elezioni della Cassa Forense, coordina seminari formativi e svolge tutta una serie di attività notoriamente impegnative che presuppongono un notevolissimo dispendio di energie fisiche e mentali che mal si conciliano con uno stato di salute precario. Indubbiamente, ripete il Consigliere Segretario Conte, questa non è una sterile polemica ma un effettivo dato di fatto.

Prendono la parola i Consiglieri Fasciotti e Rossi i quali condividono anch'essi quanto dedotto dai Consiglieri che sono in precedenza intervenuti rimarcando effettivamente l'esistenza di una situazione imbarazzante, contraddittoria e certamente non edificante e chiedono al Presidente se lo stesso possa intervenire presso il Consigliere Bucci per avere chiarimenti in merito a tale discordante situazione in modo da fare luce sulle polemiche insorte.

Il Consigliere Nesta, nel rilevare la singolarità della vicenda che vede coinvolto il Consigliere Bucci il quale, per un verso non espleta attività istituzionale e, per altro verso, avanza richieste di patrocinio per l'organizzazione di convegni che richiedono partecipazione ed impegno, evidenzia la necessità che il Consiglio, nell'ambito dei suoi doveri istituzionali, chieda i chiarimenti del caso al Consigliere Bucci e, all'esito, prenda le decisioni ritenute opportune.

Prende la parola il Consigliere Cerè la quale stigmatizza l'atteggiamento poco comprensivo di taluni Consiglieri, ribadisce che il Consigliere Bucci è stato colpito da una grave malattia, che dalla stessa si è ripreso e che quindi può svolgere tutte quelle attività che gli permettono di tornare ad una riabilitazione normale. Aggiunge che la mancata presenza in Consiglio deriva da una precisa prescrizione medica che, viceversa, lo autorizza a quelle attività di socializzazione che effettua con e per i Colleghi e che il Presidente Cassiani è stato sempre e comunque informato di tutto ciò. Precisa che in ogni caso le pratiche del Consigliere Bucci sono già state riassegnate agli altri Consiglieri dal Presidente Cassiani e quindi ritiene sterile tale discussione.

Il Consigliere Arditì di Castelvetere a questo punto chiede al Presidente Cassiani se lo stesso è informato effettivamente dell'impossibilità del Consigliere Bucci ad intervenire alle adunanze ed a svolgere la propria attività istituzionale in favore di altre attività di socializzazione.

Il Presidente Cassiani precisa di aver scritto più volte al Consigliere Bucci senza aver ricevuto risposta alcuna; si riserva comunque di scrivere ancora una volta al Consigliere Bucci pregandolo di fornire chiarimenti su questa situazione, indubbiamente singolare, che da una parte gli impedisce di essere presente al Consiglio ma dall'altra gli consente di svolgere numerose altre attività.

Il Presidente Cassiani comunica che metterà la questione all'ordine del giorno per l'adunanza del 14 maggio 2009".

Il Consiglio delibera di invitare il Presidente Cassiani a chiedere formalmente e per iscritto al Consigliere Bucci esaurienti chiarimenti sulla reiterata assenza dello stesso e, soprattutto, sulla circostanza che il suddetto svolga innumerevoli attività alternative, come coordinatore e/o

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

organizzatore di seminari informativi, convegni, di essere guida e candidato di liste che si sono presentate alle ultime elezioni della Cassa Forense e altro, che presuppongono un notevolissimo dispendio di energie fisiche e contrastano palesemente con uno stato di salute precario.

- Il Consigliere Gianzi relaziona sulle riunioni relative alla informatizzazione del settore penale del Tribunale Ordinario di Roma.

"Le riunioni alle quali ho partecipato vedono come controparte tecnica il CNIPA che, da quanto emerso dalla riunione, sarebbe stato investito (dal Ministero) del compito di realizzare un nuovo progetto di informatizzazione sia degli uffici sia, più in generale, del processo.

Le linee generali di questo progetto si dovrebbero sviluppare secondo tre fasi:

- 1) navigabilità degli atti processuali digitalizzati;
- 2) intercomunicazione (tramite pec) degli studi legali con gli uffici giudiziari;
- 3) possibilità di effettuare accesso all'ufficio copie ed eventualmente di eseguire download degli stessi previo pagamento dei diritti.

Allo stato, il progetto sarebbe limitato alla prima fase.

Una ulteriore premessa che ritengo utile effettuare, riguarda la sede di intervento del nuovo progetto.

Come noto presso gli uffici giudiziari di Roma già esiste un sistema di digitalizzazione degli (il cd Tiap). Il nuovo progetto non va a sostituire il Tiap ma ad affiancarsi ad esso solo, ed è questo un punto delicato, dal momento di esercizio dell'azione penale in poi. Per ragioni che non sono riuscito a farmi spiegare, il Cnipa opererebbe solo in convenzione con il Tribunale (con esclusione, dunque, della Procura). Tutto ciò (a parte considerazioni intuitive ma che, credo, non siano di competenza della avvocatura) ha un sensibile effetto pratico.

L'avvocato dovrà, infatti, acquisire in sede di conclusione delle indagini ex art 415 bis c.p.p. il prodotto Tiap, con i limiti noti, e poi, dall'udienza preliminare (o da quella dibattimentale per il caso in cui il processo sia introdotto con citazione diretta), il dischetto Cnipa con le migliorie di cui dirò.

Tutto questo è ben vero che durerà il tempo necessario per la sperimentazione (la cui durata non è comunque stata stabilita) ma in questa fase obbligherà a sostenere per due volte il costo del dischetto.

A tal proposito, segnalo che il rappresentante del Ministero, rispondendo ad una istanza in tal senso formulata in una precedente riunione, ha riferito che sono in corso 'trattative' con gli organi ministeriali competenti per ridefinire il prezzo del dischetto (commisurandolo a quantità), facendo riferimento perfino al d.l. Terremoto quale sede di possibile intervento.

Nel frattempo, in attesa dell'entrata a regime del sistema Cnipa, occorre provvedere all'istituzione di nuove postazioni dotate di pc (in sostanza un clone dell'attuale ufficio copie) per l'acquisto dei quali si è espressamente richiesto l'impegno degli avvocati.

I Colleghi della Camera Penale hanno subito offerto la loro adesione a contribuire ad acquistare i computer chiedendo a me di fare altrettanto quale rappresentante del Consiglio cosa, che ovviamente, non ho fatto (non spettando a me, evidentemente tali scelte) anche se, credo, sul punto intenderanno tornare tutti la prossima volta.

Passo ora a trattare il profilo della fruibilità del dischetto. L'idea che si vuole realizzare è quella di creare un motore di ricerca pensato per navigare all'interno degli atti. Per chi ha dimestichezza con "google" si tratta di immettere in una home page un nome qualunque per generare un indice di documenti nel quale la parola è contenuta con la possibilità, a quel punto, di selezionare gli atti che interessano una volta visualizzati i documenti trovati dal motore.

Il risultato è chiaramente apprezzabile anche se, a mio parere, vanno evidenziati i seguenti aspetti: a) non è chiaro se, questo sistema consente la navigabilità anche fuori del sistema. Anche

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

oggi, accedendo agli uffici copie della Procura e del GIP è possibile navigare all'interno della documentazione attraverso la ricerca per parola. Il problema è che questa funzione non è, per così dire, esportabile per cui, oggi, si compra un dischetto nel quale, salvo l'impiego di proprie tecnologie, non è possibile una navigazione. Dalla descrizione dei tecnici Cnipa non è stato chiarito se questa nuova funzionalità sarà gestibile anche presso i nostri studi e, se sì, se ciò richieda un apposito software; b) il risultato della ricerca non è sicuro in quanto essa non potrà mai 'leggere' i manoscritti ed i documenti a bassa qualità; c) il mutamento di filosofia del lavoro dell'avvocato imposto dal nuovo sistema, credo che sia l'aspetto di maggiore rilevanza sul quale penso vi sia la maggiore distanza di mentalità tra avvocati e tecnici.

Noi siamo abituati ad analizzare il fascicolo per ricostruire la logica seguita dall'inquirente. Spesso siamo interessati a ciò che non è stato fatto, piuttosto che a ciò che è stato fatto (e che troveremmo con la ricerca per parola testuale).

Non solo, ma collegamenti tra atti, per noi fondamentali perchè conseguenze di causalità giuridiche (una richiesta di intercettazione e relativo decreto, per esempio) non sono mantenute. Il sistema, infatti, ed è lo stesso limite del Tiap, è impostato su un'altra logica.

A fine riunione ho avuto un colloquio con il tecnico Cnipa il quale, di fronte ad un mio banale esempio (come si fa a collegare l'agenda scritta a mano, non riconoscibile dal sistema, sequestrata in un certo luogo con il verbale di sequestro?), mi ha fornito una risposta (perchè oggi con il cartaceo si fa?) che segnala le distanze di esigenze.

Con questo non voglio apparire mentalmente arretrato, ma credo che tali considerazioni dimostrino come sarà sempre meno facile lavorare con la nostra logica, ricercando le causalità giuridiche e non, tra i singoli atti del procedimento che, per noi, non è un contenitore statico, ma una costruzione dinamica della quale si perdono le tracce.

Spero di aver riassunto con chiarezza i termini del problema".

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Arditi di Castelvetero comunica che in data 12 maggio 2009 ha partecipato alla riunione del Comitato dell'Albo dei Periti presieduto dal GIP Dott. Mancinetti. La riunione è iniziata alle 15.30 ed è terminata alle ore 18.00 circa.

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il Consigliere Arditi di Castelvetero.